



PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

N.T.A.

COMUNE DI RICENGO

Provincia di Cremona

Approvato con delibera C.C. n. 13 del 16/04/2014
Pubblicato all'albo pretorio comunale
Dal 22/04/2014 al 06/05/2014
R.P. n. 166/2014

STUDIO ARCO

Arch. Maria Cristina Fontana
via Michelangelo Merisi,
24043 CARAVAGGIO (BG)
telefono e fax n. 0363/50549
info@studioarco.eu
www.studioarco.eu



INDICE

CAPO I°	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
CAPO II°	PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
CAPO III°	DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI
CAPO IV°	TRASPORTO DEI CADAVERI
CAPO V°	RISCONTRO DIAGNOSTICO
CAPO VI°	RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO
CAPO VII°	PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
CAPO VIII°	AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE
CAPO IX°	DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI
CAPO X°	COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI
CAPO XI°	CAMERA MORTUARIA
CAPO XII°	SALA PER AUTOPSIE
CAPO XIII°	OSSARIO COMUNE
CAPO XIV°	INUMAZIONE
CAPO XV°	TUMULAZIONE
CAPO XVI°	CREMAZIONE
CAPO XVII°	ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
CAPO XVIII°	SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI
CAPO XIX°	REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI
CAPO XX°	POLIZIA DEL CIMITERO
CAPO XXI°	CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI
CAPO XXII°	CONTRAVVENZIONI
CAPO XXIII°	DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I°

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari, dei direttori di istituti, di ospedali, dei medici, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva, il Comune deve darne informazione immediatamente all'a.s.l. territorialmente competente.
3. Nel caso di morte di persona cui sono somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso all'a.s.l. nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una a.s.l. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'a.s.l. di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 38 e 44.

ART. 3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove alla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo , sono esercitate da un medico nominato dall'azienda sanitaria locale competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'a.s.l. locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato.
4. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'a.s.l. territorialmente competente.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'a.s.l. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamento eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per sepoltura.

ART. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

ART. 7

1. Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'a.s.l.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'a.s.l. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei casi il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20minuti primi.

ART. 9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

ART. 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'a.s.l. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il coordinatore sanitario dell'a.s.l. adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III°

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 12

1. I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 13

I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica,
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 14

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
3. I Comuni possono consorzarsi per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni interessati.

ART. 15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'a.s.l. competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.
2. L'a.s.l. comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione, che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri, al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna a.s.l. le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque non meno di cinque.
3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

CAPO IV°

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 16

1. Il trasporto delle salme, è con mezzi di terzi mediante contratto stipulato dai familiari e o eredi e o aventi titolo.
2. L'a.s.l. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e se necessario ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 17

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II° deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'a.s.l. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue con mezzi di terzi in carro chiuso.

ART. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle a.s.l. competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 21

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. A seguito della menzione di cui al comma 1, il Sindaco dispone gli orari dei funerali con annessa funzione religiosa, così come di seguito:
 - a) periodo 1 ottobre – 30 marzo
dalle ore 10 alle ore 14,30
 - b) periodo 1 aprile – 30 settembre
dalle ore 10 alle ore 17,00
3. Il Comune non effettua il servizio cimiteriale nei giorni festivi nell'arco di tutto l'anno, comunque lascia ampia possibilità nello svolgimento delle funzioni a condizione che gli interessati provvedano al reperimento del seppellitore.

ART. 22

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 23

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 24

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 29 e 30 seguendo le prescrizioni degli artt. 18 e 31.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 26, 27 e 28 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ART. 25

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 23.

ART. 26

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28/04/1938 tra la Santa sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n. 1055.

ART. 27

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 29;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il ministero degli affari esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 28

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
5. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'identificazione della ditta costruttrice.
7. Per il trasporto da Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso previsto dall'art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 29

Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 29, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 30

1. Per il trasporto di cui all'art. 29, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 31

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART. 32

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori di un Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 33

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, all'incaricato del trasporto, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ART. 34

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 23, 26, 27 e 28, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 24.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V°

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 35

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/02/1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

ART. 36

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69, e 74 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185, in quanto applicabili.

ART. 37

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1; il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n., 1265 e successive modifiche.
3. Quando si ha il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VI°

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART. 38

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 8, 9 e 10.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART. 39

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 39, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'a.s.l. semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

ART. 40

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 41

1. Il coordinatore sanitario della a.s.l., su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII°

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 42

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della L. 02/12/1975, n. 644, e successive modificazioni.

CAPO VIII°

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 43

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della a.s.l. o delle a.s.l. interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'a.s.l. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1937, n. 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 37.
5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 44

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della a.s.l., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 45

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 31 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10.

CAPO IX°

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 46

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

ART. 47

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite:
 - a) le salme delle persone residenti nel territorio del Comune di Ricengo, qualunque sia il luogo di morte;
 - b) le salme delle persone nate nel territorio del Comune di Ricengo, qualunque sia il luogo di residenza e di morte;
 - c) le salme delle persone morte nel territorio del Comune di Ricengo, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - d) le salme delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, durante la loro vita la loro residenza;
 - e) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto a una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
 - f) i nati morti e i prodotti del concepimento;
 - g) le salme delle persone nate, vissute e decedute fuori dal Comune ma aventi un parente di primo grado in linea retta o collaterale in esso residente;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

Nel caso di limitate disponibilità degli spazi cimiteriali sarà data la precedenza alle richieste seguendo l'ordine sopra riportato.

3. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile a norma di legge. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa contemplate all'art. 5. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

ART. 48

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il coordinatore sanitario della a.s.l. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio; suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali o locali, che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

ART. 49

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6, inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione.

ART. 50

1. I registri indicati nell'art. 50 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

CAPO X°

**COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI,
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

ART. 51

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di PRGcimiteriale ai sensi della Legge vigente comprendenti planimetrie in adeguata scala dei cimiteri esistenti nel territorio comunale estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. Il PRGCimiteriale deve essere aggiornato ogni 5 anni o quando si ritenga opportuno

ART. 52

1. I progetti di ampliamento del perimetro dei cimiteri esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dall'organo competente.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 53

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento del perimetro di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 54

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri dal centro abitato.
4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
5. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e deve avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 55

1. La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presente anche le inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni di cui all'art. 84. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ART. 56

Nell'area di cui all'art. 56 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappelle, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 57

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 58

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,00 dal piano esteso di campagna.

ART. 59

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi.

ART. 60

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata ad incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
3. L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso i concessionari, i loro eredi e successori per la distruzione totale o parziale delle opere eseguite o da eseguire per qualunque causa fortuita o di forza maggiore (disastri tellurici o altro). La concessione è fatta a tutto rischio e pericolo dei concessionari ed il Comune concedente non sarà in alcun modo responsabile per danni eventuali che dalle opere eseguite potessero derivare a terzi.

CAPO XI°

CAMERA MORTUARIA

ART. 61

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o delle procedure di cremazione.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 2, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

ART. 62

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XII°

SALA PER AUTOPSIE

ART. 63

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 63.
2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIII°

OSSARIO COMUNE

ART. 64

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti da esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 84 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIV°

INUMAZIONE

ART. 65

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

ART. 66

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 67

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 68

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 69

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 70

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 71

Ogni cadavere destinato alle inumazioni deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 72

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XV°

TUMULAZIONE

ART. 73_modificato a seguito del parere ASL

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. E' consentito aggregare nel loculo ove esista possibilità tecnica, uno o più ossari (in osservanza alle norme igienico sanitarie e di cui all'art. 35 comma 2 del presente regolamento), al momento della tumulazione. Per gli ossari aggiuntivi non è richiesta la registrazione del contratto. La scadenza del loculo è sempre riferita alla data di acquisto del loculo e in caso di volontaria cessazione dell'utilizzo prima della scadenza, per spostamento della salma, cessa ogni diritto circa il restante periodo di non utilizzo. Per ogni ossario inserito nel loculo è necessario corrispondere una somma pari al 30% del costo di acquisto di un ossario. Per tumulazione in loculi nuovi il costo aggiuntivo del 30% è relativo al costo di un ossario tipo nuovo, viceversa per loculi vecchi il costo è riferito all'ossario tipo vecchio.
2. I loculi sono a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.
4. I loculi dovranno avere le dimensioni minime di m 0,80 di larghezza, m 0,70 di altezza e m 2,25 di lunghezza.
5. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
6. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/metro quadrato.
7. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà
8. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido e comunque garantire il contenimento dei 50 litri di liquidi cadaverici.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

10. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 74

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 29 e 30.
2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.

ART. 75

1. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette a pagamento delle relative tariffe come stabilito dalla Giunta Comunale.

Si precisa che i servizi saranno resi in forma gratuita per:

- cremazioni di cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune;
- deposito di ossa in ossario comune;
- dispersione ceneri in cinerario comune

e con diretto e totale sostenimento dei costi da parte dei richiedenti per:

- esumazione/estumulazione ordinaria alla scadenza del contratto;
- esumazione/estumulazione straordinaria a richiesta dei parenti o dell'autorità giudiziaria;
- inumazione/tumulazione di salme/resti di non residenti o in giorno festivo o non lavorativo.

Le sepolture costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, in quanto il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del C.C., ha carattere demaniale e quindi è inalienabile e non commerciabile. Con la concessione quindi il Comune non vende né cede in proprietà, né affitta terreno od opere (aree, loculi, cellette ossario) ma concede ai privati una parte di terreno o di opere da adibire a sepoltura con diritto esclusivo d'uso. Tale diritto non è commerciabile né alienabile e pertanto non si potrà mai vendere, né permutare , né donare, né ipotecare fra i privati e nemmeno trasmettere, morendo, all'erede estraneo alla famiglia.

ART. 76

1. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

a) loculi a fascia, a punta e doppi	anni 40
b) cellette ossario	anni 20
c) aree per la costruzione di cappelle	anni 99
d) concessioni per inumazione	anni 10
2. Alla scadenza delle concessioni di cui alla sola lettera b) i concessionari o loro successori od aventi diritto potranno richiedere la riconferma della concessione per un altro periodo pari ala prima concessione. La riconferma verrà accordata previo versamento della tariffa in

vigore all'atto della richiesta ed a condizione che la lapide sia in buono stato di manutenzione.

3. Per i contratti di concessione loculi non ancora scaduti e di durata inferiore agli attuali 40 anni è concessa la facoltà di rinnovo per altri 10 anni dietro pagamento della quota pari ad un quarto delle tariffe stabilite dalla G.C. per tali concessioni. Per i loculi occupati che alla scadenza della concessione contengono la salma da meno di 30 anni è obbligo del concessionario la proroga al fine di portare la nuova scadenza a 30 anni dalla tumulazione dietro pagamento del relativo corrispettivo per la concessione a nuovo rapportato agli anni necessari per tale operazione.
4. Relativamente al nuovo corpo loculi posto sul lato destro (nella parte posteriore della chiesa) nel cimitero di Bottaiano si stabilisce quanto segue:
 - i. La concessione avverrà unicamente a seguito di decesso della persona destinataria del loculo, che verrà assegnato direttamente dal Comune in ordine progressivo partendo dal lato destro e dal basso verso l'alto, senza possibilità di libera scelta, previo pagamento del canone concessorio stabilito e aggiornato periodicamente dalla G.C.
In deroga alla disposizione ora illustrata, il coniuge superstite, con almeno 70 anni di età compiuti, può chiedere, con prenotazione, la concessione in tumulazione del solo loculo che segue nell'ordine di assegnazione quello ospitante il coniuge defunto. In tal caso, gli assegnatari dei loculi da tenere a disposizione devono corrispondere un aggio annuale (considerando intero anno anche i periodi inferiori allo stesso) corrispondente alla percentuale del 5% delle tariffe in vigore al momento dell'utilizzo, per gli anni decorrenti dalla stipula del contratto di prenotazione fino all'effettivo utilizzo. Tale somma deve essere versata in un'unica soluzione dagli eredi su richiesta del Comune.
 - ii. La lapide posta a chiusura del loculo deve essere esclusivamente di colore bianco.

ART. 77

1. La concessione cimiteriale a pagamento deve, ai sensi e per effetti dell'art. 1350 del Cod. Civ., risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario ad opera del responsabile del servizio finanziario o in sua assenza del Segretario comunale ed a spese del concessionario.
2. Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata.
3. Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare:
 - l'importo della concessione secondo la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale
 - l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

ART. 78

1. La concessione è subordinata alla osservazione delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di servizi mortuari e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dei progetti ove richiesti.

2. La decorrenza della concessione s'intende avere inizio dal giorno dell'occupazione del loculo tenendo presente quanto esposto nel successivo art. 80.

ART. 79

Non sono previste concessioni delle sepolture a tumulazione a più posti (tombe di famiglia) eccettuate le concessioni delle aree per le cappelle di famiglia.

ART. 80

1. Le concessioni delle sepolture a tumulazione possono essere soggette a:
 - rinuncia per trasferimento e cambio
 - revoca
 - decadenza

ART. 81

1. Una sepoltura a tumulazione, concessa in assegno od occupata, può essere rinunciata in qualsiasi momento, sempreché non ricorrano gli elementi per la decadenza.
2. Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma o di un gruppo di salme da sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura nell'interno del cimitero, come pure il trasferimento fuori Comune. Può essere consentita la traslazione di una salma da un qualunque posto in concessione ad altro posto.
3. In caso di cambio di sepoltura l'interessato dovrà stipulare un nuovo atto di concessione e versare la tariffa intera della nuova sepoltura.
4. Per le sepolture rinunciate su richiesta del concessionario o degli aventi diritto si decade da ogni diritto residuo relativo alla durata dello stesso.

ART. 82

1. Per esigenze di pubblico interesse ed opere di carattere generale, il Comune ha facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese le tombe di famiglia, dandone comunicazione tempestiva ai concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura, di pari valore e durata, a carico del Comune.

CAPO XVI°

CREMAZIONE

ART. 83

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

ART. 84

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell' art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 85

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 23, 26, 27 e 28 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclei radioattivi.

ART. 86

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XVII°

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 87

1. Ogni anno entro il mese di ottobre viene affisso nell'apposito spazio situato presso i cimiteri comunali un elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo affinché gli interessati possano chiedere al Comune le successive operazioni che riterranno opportune sostenendo quindi direttamente in tal caso le relative spese (Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, art. 20 comma 14). In caso di nessuna richiesta in merito entro il termine di scadenza delle concessioni, il Comune procederà direttamente con allocazione dei resti risultanti in fossa comune o in campo comune in caso di non demineralizzazione. Qualora nel corso di tali operazioni o ad operazioni effettuate un parente o altro richieda una diversa allocazione dei resti dovrà sborsare tutte le spese sostenute dal Comune fino a tali operazioni. In caso contrario non si potrà dare altra allocazione ai resti se non in fossa comune.

ART. 88

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 89

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'A.S.L. e dall'incaricato del servizio di custodia.

ART. 90

1. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - b) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - c) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 91

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 35, comma 2.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09//1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 92

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario. In caso contrario è disposto, secondo le prescrizioni di legge, il rilascio dell'autorizzazione eventualmente richiesta per la cremazione per la successiva allocazione delle ceneri nel cimitero, in altro cimitero, spargimento o affidamento a congiunti. Nel medesimo caso di non demineralizzazione è consentita anche l'allocazione per un periodo di anni 5 delle risultanze della estumulazione in fossa privata dietro pagamento della quota fissata dalla G.C. secondo le procedure indicate dalla legge.

ART. 93

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' 410 del Codice Penale.

ART. 94

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 95

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 88.

CAPO XVIII°

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 96

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per le famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 97

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt. 52 e seguenti.

ART. 98

1. Le concessioni previste dall'art. 97 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un termine determinato pena la decadenza della concessione.

3. Non può essere fatta concessione di aree di sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 99

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 100

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente territorialmente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 101

1. Entro 1 anno dalla data di tumulazione della salma sulla chiusura in muratura dei loculi di ogni tipo e categoria dovrà essere applicata la lapide o piastra in marmo di colore chiaro.
2. Nel caso di loculi acquistati da tenere a disposizione, il concessionario dovrà apporre idoneo pannello di chiusura di colore chiaro entro 3 mesi dalla concessione.

CAPO XIX°

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

ART. 102

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 52, possono prevedere reparti speciali e separati anche per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XX°

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 103

1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri per il pubblico è il seguente:
- da novembre a febbraio dalle ore 8,30 alle ore 18,00
- da marzo ad ottobre dalle ore 8,30 alle ore 19,30
2. La tabella degli orari resta affissa in continuità all'entrata dei cimiteri. Il Sindaco farà avviso alla cittadinanza ad ogni variazione degli orari.

ART. 104

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietato l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per via più diretta onde portarsi verso una tomba dei propri familiari.

ART. 105

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

ART. 106

1. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 107

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere messi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 108

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 109

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

ART. 110

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Sindaco.

ART. 111

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XXI°

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

ART. 112

1. La custodia del cimitero è affidata nei termini di legge vigente per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero, ed a quelle dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

ART. 113

1. Il custode, nominato ai sensi della vigente legge, del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali.

ART. 114

1. Il custode del cimitero deve:
 - a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria;
 - b) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;

- d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- e) curare la pulizia dei servizi, dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, ecc.;
- g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- i) avvertire l'Ufficiale Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria, eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

CAPO XXII°

CONTRAVVENZIONI

ART. 115

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i..

CAPO XXIII°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 116 (sostituito con delibera del C.C. n. 28 del 26/11/2008)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati:
 - il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento di Stato Civile;
 - il D.P.R. 10 settembre, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - la Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - la L.R. 18/11/2003 n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"
 - il Regolamento regionale 09/11/2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamento, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 117

1. Si intendono abrogate e sostituite le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 23/02/2001 esecutiva atti O.RE.CO. n. 20 del 23/02/2001.

Modificato con deliberazione del C.C. n. 20 del 19/06/2003, del C.C. n. 28 del 26/11/2008, del C.C. n. 6 del 31/01/2011.

ART. 118

1. Per tutte le sepolture a tumulazione (loculi, cellette ossario, tombe di famiglia) accordate in concessione d'uso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune garantisce la durata della concessione medesima fissata dai rispettivi atti di concessione.

ART. 119

1. Il presente regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore a partire dall'esecutività dell'atto di approvazione del presente.

Articoli integrativi a seguito parere ARPA

ART. 120

La progettazione degli interventi previsti dal Piano cimiteriale dovrà avvenire nel rispetto del r.r. 6/2004 e delle prescrizioni definite dallo Studio geologico del territorio comunale.

In particolare, l'utilizzo delle aree destinate alle inumazioni e alla realizzazione di loculi ipogei dovrà essere subordinato alla predisposizione di una specifica relazione geologica e geotecnica, come previsto dal r.r. 6/2004. Tale relazione dovrà precisare l'andamento medio del livello della falda e il suo massimo livello di risalita, al fine di individuare eventuali interventi atti ad assicurare il rispetto dei requisiti tecnici definiti dal r.r. 6/2004 in merito alle fosse d'inumazione e ai loculi ipogei.

ART. 121

Le attività di deposito e smaltimento dei rifiuti cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 254/2003 '*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari*'¹² e al d.lgs. 152/2006 '*Norme in materia ambientale*'.